

Colonnelli 2.0

PASSION FOR EXCLUSIVITY

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Premessa: l'adeguamento di COLONNELLI 2.0 s.r.l. al D.lgs. 231/2001.

La società Colonnelli 2.0 s.r.l., preso atto della vigenza del D. Lgs. 231/2001 in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti dipendente dalla commissione di taluni reati, ha ritenuto doveroso e necessario adeguarsi alla normativa. Ciò anche in un'ottica di complessiva operazione di *compliance* e di rivisitazione delle procedure aziendali.

A tale scopo ha incaricato lo scrivente consulente indipendente, esperto nella materia, per l'esame delle attività e delle dinamiche aziendali e per la redazione di un modello di organizzazione che prevenga condotte criminose, sulla scorta dei criteri previsti dalla legge.

L'incarico è stato conferito ad un avvocato penalista, esperto di consulenza aziendale e formativa il quale, dopo un'analisi delle varie attività svolte dalla Società, ha elaborato un sistema organico costituito da una parte generale descrittiva, dalla definizione delle aree di rischio, dal codice etico, da protocolli e procedure, dal sistema sanzionatorio e dall'istituzione di un Organismo di Vigilanza.

Dopo un esame della proposta di modello, gli organi direttivi di Colonnelli 2.0 s.r.l. hanno individuato le necessarie modifiche ed integrazioni alla propria struttura, al proprio organigramma, al sistema dei poteri e delle deleghe, alle procedure interne, al sistema disciplinare.

E' stato così approvato il presente modello e l'ivi descritto regolamento dell'organismo di vigilanza, essendo stato altresì stanziato un budget per il primo periodo di operatività.

Di seguito s'illustra analiticamente il suddetto modello che, dopo la sua adozione, è stato oggetto di divulgazione all'interno della Società e che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 sarà oggetto di periodica verifica, quanto alla sua efficacia, e, ove necessario, verrà integrato e modificato.

INDICE

PARTE PRIMA: NORMATIVA, INDAGINE SU COLONNELLI 2.0 S.R.L., INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DI RISCHIO, DEI SOGGETTI SENSIBILI, DELLE PROCEDURE RILEVANTI.

1. Introduzione: Il D. Lgs. 231/2001 e l'istituzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato.

- 1.1. La *ratio* del D.lgs. 231/2001.
- 1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente.
- 1.3. I reati da cui deriva la responsabilità della persona giuridica.
- 1.4. Il modello organizzativo: funzioni e contenuto.
- 1.5. Sanzioni, misure cautelari e altri provvedimenti adottabili nei confronti della persona giuridica.

2. Colonnelli 2.0 s.r.l.: ambito di operatività, struttura.

- 2.1. L'ambito di operatività: l'attività di produzione industriale.
- 2.2. La struttura organizzativa: gli organi statutari e l'articolazione interna.
- 2.3. Le Certificazioni, la gestione della sicurezza e in materia di Privacy.
- 2.4. Il codice etico: rinvio.

3. L'individuazione delle aree di rischio rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

- 3.1. La metodologia utilizzata nella mappatura delle aree di rischio.
- 3.2. Una prima area di rischio: i rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001).
- 3.3. Una seconda area di rischio: le comunicazioni sociali e la formazione del bilancio (art. 25ter D.lgs. 231/2001).
- 3.4. Una terza area di rischio: l'adeguamento e l'osservanza della normativa in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, nonché la verifica dei requisiti dei dipendenti extracomunitari (artt. 25septies e 25duodecies D.lgs. 231/2001).

- 3.5. Una quarta area di rischio: i reati in materia ambientale (art. 25undecies D.lgs. 231/2001).
- 3.6. Una quinta area di rischio: reati tributari e autoriciclaggio (art. 25quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).
- 3.7. Una sesta area di rischio: reati contro la libertà individuale, in particolare l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato, art. 25quinquies D.lgs. 231/2001).
- 3.8. Una settima area di rischio: la ricettazione (art. 25octies D.lgs. 231/2001)
- 3.9. Un'ottava area di rischio: la falsificazione dei marchi ed i reati contro il commercio e l'industria (artt. 25bis e 25bis.1 D.lgs. 231/2001).
- 3.10. Una nona area di rischio: la violazione del diritto di autore (art. 25nonies D.lgs. 231/2001).
- 3.11. Attuale insussistenza di ulteriori aree di rischio: l'irrilevanza di alcune fattispecie penali previste dal D.lgs. 231/2001.

4. L'individuazione dei soggetti sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001.

- 4.1. Individuazione dei soggetti sensibili: metodologia ed esiti.
- 4.2. I soggetti cosiddetti sensibili, la distinzione tra "apicali" e "sottoposti all'altrui direzione".

5. L'individuazione delle procedure a rischio.

- 5.1. Premessa: la metodologia utilizzata per l'individuazione delle procedure a rischio.
- 5.2. I rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- 5.3. La formazione del bilancio e le informazioni societarie.
- 5.4. La gestione finanziaria: flussi finanziari e cespiti.
- 5.5. La selezione del personale, l'affidamento di incarichi esterni e la scelta dei fornitori.
- 5.6. La gestione della Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa ambientale.
- 5.7. La contraffazione.

o o o o o

PARTE SECONDA: Adeguamento ed istituzione di procedure finalizzate ad evitare la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

- 1. Il codice etico: contenuto e sua precettività.**
- 2. Le procedure impeditive dei reati di cui al D.lgs. 231/01.**

o o o o o

PARTE TERZA: L'organo di vigilanza: composizione, ruolo e funzionamento.

1. La composizione dell'organo di vigilanza.

- 1.1. Composizione e durata della carica.
- 1.2. Criteri di eleggibilità.
- 1.3. Procedura per la nomina dei componenti dell'O.d.V.
- 1.4. Cause di decadenza.
- 1.5. Struttura e risorse dell'O.d.V.

2. Poteri e doveri dell'O.d.V. e rapporti con la Società.

- 2.1. Poteri dell'O.d.V.
- 2.2. Doveri dell'O.d.V.
- 2.3. Flussi informativi – il sistema di segnalazione di illeciti o irregolarità (*Whistleblowing*).

o o o o o

PARTE QUARTA: La formazione del personale e il sistema disciplinare.

1. La formazione del personale.

- 1.1. I corsi di formazione sul D.lgs. 231/2001: contenuti e frequenza.
- 1.2. Adeguamento, implementazione del modello organizzativo e corsi di aggiornamento.

1.3. La formazione sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del codice etico e del modello organizzativo in genere.

2. Il sistema disciplinare.

- PARTE PRIMA -

Normativa, indagine su Colonnelli 2.0 s.r.l., individuazione delle aree di rischio, dei soggetti sensibili, delle procedure rilevanti.

1. INTRODUZIONE: IL D.LGS. 231/2001 E L'ISTITUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE DERIVANTE DA REATO.

1.1. La ratio del D.lgs. 231/2001.

Il D. Lgs. 231/2001, che ha istituito l'ipotesi di "colpa d'organizzazione", ha la finalità di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che agiscono per conto della persona giuridica.

In tale prospettiva, che dovrebbe favorire il progressivo radicamento di una "cultura aziendale della legalità", il Legislatore ha istituito delle fattispecie colpevolizzanti che gravano su società, cooperative, consorzi, etc., dal cui inadempimento possono derivare rilevanti conseguenze, sia in termini economici, con l'applicazione di sanzioni pecuniarie o di provvedimenti di confisca, sia in termini di operatività, in conseguenza dell'adozione di provvedimenti interdittivi (divieto di contrattare con la P.A., interdizione dall'esercizio di un'attività, revoca di autorizzazioni e licenze) o del commissariamento degli organi direttivi.

La normativa che recepisce, oltre ai precetti comunitari, numerose convenzioni internazionali, ha ormai trovato frequente applicazione.

Ne consegue che gli enti (società, associazioni, cooperative, consorzi, etc.) che abbiano una struttura articolata e dimensioni rilevanti sotto il profilo organizzativo ed occupazionale, sono interessate dalla normativa.

Posto ciò, è possibile affermare con certezza che Colonnelli 2.0 s.r.l. è sottoposta alla applicazione di tale normativa.

In concreto, la Legge impone l'adozione di modelli organizzativi e gestionali, idonei a prevenire condotte delittuose, e richiede l'istituzione di un Organo di Vigilanza cui sono attribuite molteplici funzioni, non ultima quella di compiere verifiche e accertamenti sull'efficacia dei predetti modelli e sulla loro osservanza.

1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente.

Il primo presupposto perché sussista responsabilità a carico dell'ente è costituito dalla commissione di un reato da parte di un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, oppure da parte di una sua autonoma unità organizzativa, o ad opera di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo, oppure ancora da persone soggette alla direzione o alla vigilanza dei primi.

Ove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (coloro che svolgono funzioni di direzione, amministrazione, rappresentanza della persona giuridica), si rileva una sorta di presunzione di responsabilità a carico dell'ente che può essere superata solo ove si dimostri che: 1) l'organo dirigente ha adottato ed attuato adeguati modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati; 2) il compito di vigilare sul funzionamento di tali modelli è stato affidato ad un organo indipendente; 3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli; 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Ove, invece, il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza ed al controllo degli organi apicali, la responsabilità dell'ente sussiste solo se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In secondo luogo, perché sussista responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il delitto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Sono da escludere, quindi, dal novero delle condotte rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, quei reati commessi nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e che non abbiano comportato per la persona giuridica alcuna apprezzabile utilità (economica e/o giuridica).

1.3. I reati da cui deriva la responsabilità della persona giuridica.

Il Legislatore non ha istituito una forma di responsabilità "generale" dell'ente in ordine all'universalità dei reati previsti dall'ordinamento, ma ha indicato espressamente le ipotesi di reato per le quali opera la doppia valutazione di responsabilità, penale per la persona fisica e amministrativa per la persona giuridica.

I delitti, la cui commissione può comportare conseguenze sanzionatorie per l'ente, sono elencati negli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies e 25 septiesdecies della legge e vengono qui trascritti solo nelle fattispecie più rilevanti e, verosimilmente, più confacenti all'attività propria dell'azienda.

I – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 e 316 c.p. – Peculato anche mediante profitto dell'errore altrui.

- Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche.

La fattispecie si configura allorché un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione che abbia ricevuto dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità europee somme a titolo di contributo, sovvenzione, finanziamento, mutuo agevolato o altre erogazioni dello stesso tipo, non le destini alle finalità per cui le ha ricevute.

- Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Tale ipotesi si configura qualora un soggetto, presentando dichiarazioni false ovvero omettendo informazioni che è tenuto a rendere, ottenga indebitamente per sé o per altri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo emesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità europee.

- Art. 317 c.p. – Concussione.

Tale ipotesi si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o ad un terzo denaro od altra utilità.

- Artt. 318 e 319 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio o contrario ai suoi doveri riceva denaro o un'altra utilità.

Tale ipotesi si distingue dalla concussione in quanto esiste un accordo tra corrotto e corruttore il quale non subisce alcuna costrizione.

- Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Tale ipotesi si configura allorché l'attività di corruzione sia commessa per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Art 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

La fattispecie viene in rilievo allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità in favore dello stesso o di un terzo.

- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Tale ipotesi si configura allorché un incaricato di pubblico servizio riceva denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio. Ove il denaro sia versato per compiere un atto del proprio ufficio, il reato sussiste solo se l'incaricato di pubblico servizio rivesta anche la qualità di pubblico impiegato.

- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Tale ipotesi si configura quando taluno offra o prometta denaro non dovuto ad un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio o contrario ai suoi doveri d'ufficio.

- Art. 322-bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Tali ipotesi ricorrono ove le condotte già precedentemente descritte riguardino soggetti indicati specificamente nella norma ed appartenenti alle Comunità Europee o a Stati esteri.

- Art. 346-bis – Traffico di influenze illecite.

La fattispecie si concretizza quando un soggetto, vantando relazioni esistenti o asserite, fa dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità come prezzo della propria intermediazione con un pubblico ufficiale, o un incaricato di pubblico servizio, o taluno dei soggetti individuati dall'art. 322-bis c.p.

- Art. 353 e 353-bis c.p. – Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Tali ipotesi si configurano qualora un soggetto, mediante volenza o minaccia, ovvero con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba le procedure di gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, anche qualora si limiti ad allontanare degli offerenti, ovvero mediante la medesima condotta interferisca nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture.

II IPOTESI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI DI BOLLO (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p.), DI FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O

SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICATO O RICONOSCIMENTO (artt. 473, 474 c.p.) E DELLA FALSITÀ IN ATTI (artt. 491-bis, 493 ter, 493 quater c.p.).

Le ipotesi elencate negli articoli sopra descritti, si configurano allorché taluno falsifichi o alteri monete (nazionali o straniere), valori di bollo o altri a questi equiparati, carte di pubblico credito, ovvero contraffà marchi, segni distintivi, brevetti, modelli, disegni ovvero introduca nello Stato e commerci prodotti con segni falsi.

Concerne infine le ipotesi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, di detenzione di apparecchiature o programmi diretti alla commissione dei reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché le ipotesi di falsità in documenti pubblici informatici.

III I REATI SOCIETARI.

- Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.

Tale ipotesi ricorre quando gli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori con l'intenzione d'ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono fatti materiali non rispondenti al vero nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali in modo da indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

Tale ipotesi si differenzia da quella prevista dall'art. 2621 c.c. in quanto deve essere arrecato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori e in quanto è richiesta la querela.

- Art. 2625 c.c. – Impedito controllo.

Tale ipotesi si configura allorché gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione.

- Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.

Tale ipotesi si configura qualora gli amministratori restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Tale ipotesi si configura allorché gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o comunque riserve non distribuibili secondo la legge.

- Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Tale ipotesi si configura allorquando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Tale ipotesi si configura quando gli amministratori effettuino, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danni ai creditori.

- Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Tale ipotesi si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi di legge che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, I°co. c.c.,

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'Assemblea.

- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.

Tale ipotesi si configura quando taluno diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tale reato sussiste allorché gli amministratori, i direttori generali, i sindaci o i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo, esponano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero allo stesso fine occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima.

IV - I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ E LA LIBERTÀ INDIVIDUALE.

Si tratta di una serie di fattispecie poste a tutela della libertà e della personalità dell'individuo previste negli articoli 600 e ss. del codice penale.

- Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù.

Tale ipotesi si configura allorché, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, si esercitino su una persona poteri così stringenti tali da determinare uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative

o sessuali o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

- Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il reato punisce sia chiunque recluti manodopera da impiegare presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, sia chiunque impieghi direttamente il lavoratore alle medesime condizioni.

V - DELITTI CONTRO IL COMMERCIO E L'INDUSTRIA.

Le fattispecie di reato comprese tra gli artt. 512-bis e 517-quater c.p. mirano a tutelare l'integrità e la genuinità del mondo commerciale ed imprenditoriale, colpendo coloro che si rendano responsabili dell'alterazione del mercato mediante violenza o strumenti fraudolenti.

VI - I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

Gli articoli 589 e 590 c.p., rispettivamente intitolati "omicidio colposo" e "lesioni colpose", disciplinano il caso in cui la morte o la lesione siano conseguenza di una condotta, commissiva od omissiva, realizzatasi in violazione delle norme di ordinaria diligenza, prudenza e perizia. Trattamento particolare viene riservato alla violazione di norme specifiche, quali quelle in materia di circolazione stradale e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per le quali maggiore attenzione è riservata dal legislatore sia in termini di perseguibilità dei reati, che in termini sanzionatori. Con l'introduzione della L. n. 123 del 3 agosto 2007, è stato inserito nel testo normativo l'art. 25-septies della legge n. 231/2001, con il quale anche tali fattispecie hanno assunto rilievo ai fini della responsabilità della persona giuridica.

VII - I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO.

- Art. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

Tali fattispecie mirano a tutelare l'integrità e la genuinità della compravendita dei beni e delle merci, nonché dei flussi di denaro.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si configurano allorché un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato cosiddetto presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, ovvero sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, anche compiendo in relazione ad essi altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato di autoriciclaggio, invece, si configura quando chiunque, avendo commesso un delitto, anche meramente per colpa, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità proventi dal delitto stesso, in modo da ostacolarne la provenienza illecita.

VIII - IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.

Rileva a tutti gli effetti la violazione dell'art. 22 T.U. Immigrazione che sancisce la punibilità della condotta di colui che mantiene alle proprie dipendenze, anche in maniera irregolare, cittadini extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno.

IX - REATI TRIBUTARI.

- Art. 2 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Tale ipotesi sovviene qualora un soggetto indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, al fine di evadere le predette imposte, registrando nelle scritture contabili obbligatorie fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato si configura, quale ipotesi residuale dell'articolo precedente, allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi falsamente nelle scritture contabili obbligatorie elementi attivi per un ammontare inferiore al dato reale, ovvero elementi passivi fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Perché la condotta rilevi penalmente, tuttavia, è necessario congiuntamente che l'importo delle imposte evase e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imponibile superino determinate soglie.

- Art. 4 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele.

Tale ipotesi ricalca la condotta contenuta nell'art. 3, ma si differenzia per la rilevanza nelle dichiarazioni annuali di elementi fittizi afferenti a scritture contabili anche non obbligatorie. Il legislatore ha previsto, anche in questo caso, che la condotta assuma rilevanza penale solo al raggiungimento di determinate soglie, con riferimento congiuntamente sia all'imposta evasa sia agli elementi attivi e passivi falsamente dichiarati.

- Art. 5 D.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione.

Il reato si concretizza nel momento in cui un soggetto obbligato alla presentazione delle dichiarazioni annuali sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di evadere le relative imposte, non vi adempia, qualora l'imposta evasa sia superiore ad una determinata soglia.

Tale ipotesi si applica anche al soggetto tenuto a presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta, quando non vi provveda e l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore alla soglia indicata.

- Art. 8 D.lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Tale ipotesi si configura nei confronti di un soggetto che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Art. 10 D.lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Il reato si configura allorché un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Art. 10-quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione.

L'ipotesi si configura allorché un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, quando l'ammontare delle somme dovute sia superiore alla soglia indicata.

- Art. 11 D.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La disposizione contempla due distinte condotte.

Al primo comma è prevista l'ipotesi del soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte per un ammontare superiore alla soglia indicata, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il secondo comma si configura allorché un soggetto, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi al di sopra di una determinata soglia.

X – REATI AMBIENTALI.

L'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 reca un lungo elenco di tutte le fattispecie penali sensibili a profili di responsabilità amministrativa dell'ente e ricavati, in parte, dalle novelle introdotte nel Codice penale e, dall'altra, dal D.lgs. 152/2006 e dalla L. 150/1992.

La norma in questione mira a responsabilizzare gli enti al fine di adeguarsi correttamente ai presidi cautelari volti a prevenire violazioni che possano, in qualche modo, distruggere, deturpare o, in ogni caso, danneggiare l'ambiente che ci circonda ed i luoghi ove insistono gli stabilimenti della società.

XI – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I delitti sanzionati dalla L. 633/1941 che concernono altresì la violazione del copyright possono essere astrattamente commessi da chiunque utilizzi e adoperi sistemi informatici con programmi e software coperti da idonea e adeguata tutela senza preventivamente procedere col corretto sistema di acquisto, installazione e accesso.

1.4. Il modello organizzativo: funzioni e contenuto.

Come si è visto il D.lgs. 231/2001 ha previsto l'istituzione di un modello organizzativo cui è attribuita la funzione di evitare la commissione di taluno dei reati precedentemente elencati da parte di amministratori, dirigenti e dipendenti dell'ente.

Il contenuto dei modelli non è dettagliatamente indicato dal D.lgs. 231/2001, ma l'art. 6 del testo normativo individua i principi di carattere generale cui i modelli devono essere informati e, precisamente:

- a) Individuazione delle aree di rischio, cioè le *"attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"*.
- b) Elaborazione di "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", che impongono, nel dettaglio:

b1) l'istituzione di un sistema di deleghe e poteri chiaro, che consenta di individuare le responsabilità e le competenze interne;

b2) l'istituzione di un codice etico quale modello di riferimento cui devono essere uniformati i comportamenti dei soggetti che operano per e/o nell'interesse di Colonnelli 2.0 s.r.l.;

b3) l'istituzione di protocolli e procedure negli ambiti "sensibili" che consentano controlli e verifiche interne e tali da evitare l'adozione di decisioni arbitrarie.

c) Individuazione delle "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati"¹.

d) Istituzione di un apposito Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

e) Istituzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.5. Sanzioni, misure cautelari e altri provvedimenti adottabili nei confronti della persona giuridica.

Il D.lgs. 231/2001 ha delineato un complesso sistema repressivo di sanzioni amministrative applicabili agli enti che possono ricondursi a cinque tipologie.

Le sanzioni.

a) Sanzioni pecuniarie;

¹ Il Legislatore ha voluto precisare che le procedure inerenti i flussi finanziari assumono particolare rilievo e possono divenire lo strumento o l'occasione per la commissione di reati.

- b) Sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di un'attività; sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) Commissariamento dell'ente (quando si tratta di enti che svolgono pubblico servizio o quando l'interruzione dell'attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione);
- d) Confisca (del prezzo o del profitto del reato o del suo equivalente);
- e) Pubblicazione della sanzione.

Le misure cautelari.

La legge prevede anche che il Giudice, su richiesta del P.M. titolare dell'Accusa, applichi alcune misure (quelle di natura interdittiva) in via provvisoria, sulla base di indizi dai quali emerga la commissione di reati, anche tra quelli ricompresi nell'elenco precedentemente descritto, e purché commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Proprio con riguardo all'applicazione di tali misure, l'adozione di adeguati modelli organizzativi assume particolare rilievo, dal momento che una delle ipotesi in presenza delle quali si può ottenere la revoca o la sostituzione delle misure cautelari è rappresentata *"dall'adozione ed attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati del tipo di quelli verificatisi."*

I sequestri.

Particolare rilievo assumono anche le disposizioni contenute negli art. 53 e 54 del D.lgs. che istituiscono due ipotesi di sequestro: il sequestro preventivo a scopo di confisca ed il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

o o o o o

2. COLONNELLI 2.0 S.R.L.: AMBITO DI OPERATIVITÀ, STRUTTURA.

2.1. L'ambito di operatività: l'attività di produzione industriale.

La società *Colonnelli 2.0 s.r.l.* opera principalmente nel settore industriale, occupandosi in particolare della produzione di borse e articoli di pelletteria.

La Società svolge la propria attività per conto terzi, ricevendo commesse da parte di *griffe* nazionali ed internazionali per la lavorazione di borse, articoli da viaggio e pelletteria, nonché con riferimento ad ogni attività a tali servizi connessa.

La Società ha la propria sede legale a Roma, in Piazza Mancini n. 4 ed è attivamente presente sul territorio per mezzo di sei sedi operative: a Colonnella (TE) in via Cerulli n. 11 e n. 9, in via Guido Rossa n. 1 e in Contrada San Giovanni n. 171/A; a Bellante (TE) in via del Commercio n. 14; infine, a Monteprandone (AP) in Località Sant'Anna.

Colonnelli 2.0 s.r.l. intrattiene rapporti contrattuali, in via esclusiva, con imprese e società nazionali ed internazionali che operano nel settore di riferimento, ossia la vendita di borse, articoli da viaggio e pelletteria, fornendo alle stesse i prodotti lavorati. I rapporti con soggetti dotati di rilevanza pubblica avvengono quasi esclusivamente per autorizzazioni, per controlli igienico-sanitari, oltre che nell'ambito del rilascio delle licenze come previsto dal T.U.L.P.S.

2.2. La struttura organizzativa: gli organi statutari e l'articolazione interna.

Per una corretta stesura del presente modello è stato in primo luogo necessario risalire alla struttura societaria ed alla sua articolazione interna, attraverso le interviste con i soggetti responsabili e l'esame della documentazione visionata (tra cui statuto societario, organigramma aziendale, visura camerale, documento di valutazione dei rischi).

La forma giuridica di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* è quella della società a responsabilità limitata attualmente partecipata da Colonnelli Group s.r.l., Riccardo Colonnelli e Mariani Erminia quali soci.

La sua organizzazione interna è piuttosto semplice e lineare: gli **organi sociali**, altresì previsti dallo Statuto sono: a) l'assemblea dei soci; b) l'Amministratore Unico.

A norma dell'art. 2477 c.c., inoltre, è stato incaricato quale soggetto revisore dei conti la società BDO Italia s.p.a.

L'assemblea dei soci ha competenze, oltre a quelle indicate dall'art. 2479 co. 2 c.c. circa: A) le decisioni sugli argomenti che l'amministratore sottopone alla sua approvazione; B) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale ne chiedano la discussione; C) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

L' Amministratore Unico "è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge riservate all'Assemblea dei Soci. ... La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute all'amministratore unico. L'organo amministrativo ha facoltà di nominare e revocare direttori o procuratori speciali."

La Società dispone di un documento relativo all'organigramma nonché alle mansioni ed alle responsabilità dei dipendenti e collaboratori. Per comodità si elencheranno gli uffici attualmente presenti e le specifiche competenze:

- I. *Presidente e CEO (Riccardo Colonnelli)* si occupa, con poteri di gestione e supervisione, dell'organizzazione e dell'efficienza degli uffici, rapportandosi direttamente con i relativi responsabili e rappresentando all'esterno la Società;
- II. *General Affairs (Giorgio Baldassarri)* riporta direttamente al Presidente e si occupa di dirigere e supervisionare vari uffici, ognuno dei quali presieduto da soggetto

- titolato, tra cui *HR Manager, HR Administration, Accounting&Advisory, Controlling, Accounting, ITC, General Purchasing, General Purchasing, Service&Engineering,*
- III. *General Manager COO (Rinaldo Santagostino)* riporta direttamente al Presidente e supervisiona coordinando gli uffici *Manufacturing, Quality, Technical Department and Supply Chain*, ognuno dei quali, a loro volta, diretto da persona adeguata all'incarico;
- IV. *Company Ambassador (Erminia Mariani)* si occupa di promuovere e rappresentare, nel mercato dedicato, il nome di *Colonnelli 2.0. s.r.l.*;

È presente, poi, uno staff di consulenti esterni, necessari per il corretto ed efficiente funzionamento della struttura.

2.3. Le Certificazioni, la gestione della sicurezza e in materia di Privacy.

La Società dispone attualmente della certificazione in materia di tutela della Privacy. Ha, altresì, predisposto – a norma dell'art. 17 D. Lgs. 81/2008 – il documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza, l'igiene e la salute durante il lavoro, nonché appare adeguata dal punto di vista della normativa ambientale.

Colonnelli 2.0 s.r.l. ha adottato da anni, e via via implementato, un adeguato e fruttuoso sistema di qualità, certificata dagli attestati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

2.4. Il codice etico: rinvio.

Colonnelli 2.0 s.r.l., in adeguamento alla disciplina del D.lgs. 231/2001, ha previsto l'elaborazione di un codice etico, contenente i principi ispiratori dell'attività aziendale e le regole di condotta cui dovranno conformarsi i dirigenti, i soci e dipendenti, nonché tutti quei soggetti che, anche occasionalmente, collaboreranno con la Società.

Il codice etico, oltre ai protocolli allegati al presente modello, costituisce parte integrante dello stesso, conseguentemente, il contenuto non viene qui illustrato.

o o o o o

3. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001.

3.1. La metodologia utilizzata nella mappatura delle aree di rischio.

Come anticipato nella premessa, la redazione del modello organizzativo e dei protocolli è il frutto di una attività in più fasi che *Colonnelli 2.0 s.r.l.* ha svolto avvalendosi dell'ausilio di un professionista esterno, il quale ha suggerito una metodologia articolata, così sintetizzabile.

I^ FASE: finalizzata alla selezione delle possibili aree di rischio rilevanti per la Società, così elaborata:

- a) colloqui preliminari tra il consulente e gli organi direttivi di *Colonnelli 2.0 s.r.l.*, individuati principalmente nel Presidente Riccardo Colonnelli, nel *COO* Rinaldo Santagostino e nel responsabile dell'Ufficio *General Affairs* Giorgio Baldassarri.
- b) esame dettagliato della documentazione interna di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* relativa all'organizzazione societaria (statuto, organigramma, etc.) da parte del consulente.

II^ FASE: finalizzata alla definizione delle aree di rischio, con esclusione di quelle irrilevanti per *Colonnelli 2.0 s.r.l.* Si è così proceduto a:

- c) verifica delle procedure aziendali con ulteriori interviste;

III^ FASE: all'esito delle due precedenti fasi il consulente ha individuato le seguenti aree di rischio rilevanti, di seguito illustrate, ritenendo allo stato che, nell'attuale ambito di operatività della azienda, difficilmente possano essere commessi reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente in altre aree. *Colonnelli 2.0 s.r.l.* ha esaminato tali conclusioni ed ha convenuto sulle stesse, facendole proprie.

3.2. Una prima area di rischio: i rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001).

La prima area di rischio individuata nell'attività di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* è costituita dai rapporti che la Società intrattiene con le Pubbliche Amministrazioni. In tale ambito, infatti, potrebbero ipoteticamente essere commessi, da soggetti in posizione apicale o da soggetti che ai primi sono subordinati, i reati contro la P.A. o in suo danno previsti dal D.lgs. 231/2001.

Quali momenti critici, meritevoli di specifica regolamentazione all'interno del modello organizzativo, sono state individuate le seguenti attività:

- a) rapporti con la P.A. per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, permessi, etc. che sono spesso propedeutiche allo svolgimento delle attività della Società;
- b) rapporti con la P.A. nell'ambito di attività di ispezioni e di verifiche;
- c) erogazioni di liberalità, contratti di sponsorizzazione, regalie;
- d) scelta dei fornitori, assunzione di personale ed individuazione dei consulenti esterni.

3.3. Una seconda area di rischio: le comunicazioni sociali e la formazione del bilancio (art. 25ter D.lgs. 231/2001).

La seconda area di rischio rilevante è costituita dall'attività di predisposizione ed approvazione del bilancio, nonché dalle informazioni che vengono trasmesse all'esterno e/o ai soci con le comunicazioni sociali. In tale ambito, infatti, potrebbero – in pura ipotesi – essere commessi i reati societari già analiticamente descritti in precedenza².

² Per comodità si elencano le fattispecie penalmente rilevanti:

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.); falso in prospetto (Art. 2623 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 c.c.); impedito controllo (Art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629 bis c.c.); formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei

In particolare, sono stati individuati quali momenti critici, meritevoli di specifica regolamentazione nei protocolli allegati al modello, le seguenti attività:

- a)** formazione e informazione dei soggetti coinvolti nella gestione finanziaria e contabile dei principi in materia di bilancio;
- b)** tenuta delle scritture contabili;
- c)** registrazione dei documenti contabili;
- d)** controlli di coerenza interni;
- e)** gestione delle disponibilità di cassa ed utilizzo delle risorse;
- f)** predisposizione del bilancio consuntivo;
- g)** predisposizione della nota integrativa al bilancio;
- h)** predisposizione di due relazioni di bilancio infrannuali, uno alla fine del primo semestre, l'altro al termine del mese di ottobre;
- i)** rapporti con il collegio sindacale;
- j)** rapporti con l'O.d.V.;

Ovviamente nella materia contabile esistono non solo precise norme di legge che regolano gli obblighi facenti capo alle società di capitali, ma anche organi deputati istituzionalmente a verificare la correttezza delle procedure e dei dati di bilancio, tanto

liquidatori (Art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.); agiotaggio (Art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (Art. 2638 c.c.).

che i protocolli allegati al modello svolgeranno una funzione sussidiaria di consolidamento di tali principi e controlli.

3.4. Una terza area di rischio: l'adeguamento e l'osservanza della normativa in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, nonché la verifica dei requisiti dei dipendenti extracomunitari (artt. 25septies e 25duodecies D.lgs. 231/2001).

La terza area di rischio è riscontrabile nelle eventuali violazioni delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro quali cause dirette di lesioni gravi o morte.

L'adeguamento concreto e sostanziale alle normative di settore (D.lgs. 81/08) consentirà alla Società di evitare sanzioni ex D.lgs. 231/01, anche ai sensi dell'art. 30 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.

È altresì dovere dell'ente verificare se i propri dipendenti extracomunitari siano in possesso di regolare titolo per soggiornare sul territorio italiano e, quindi, idonei ad essere assunti alle dipendenze della Società.

È da escludersi, infatti, con apposita porzione di protocollo, la possibilità di avvalersi di cittadini extracomunitari privi di idoneo requisito per il soggiorno nello Stato.

3.5. Una quarta area di rischio: i reati in materia ambientale (art. 25undecies D.lgs. 231/2001).

Le caratteristiche del ciclo produttivo della Società portano a ritenere sensibile, quale area di rischio, anche quella della raccolta e smaltimento dei rifiuti e di ogni altra vicenda comunque collegata ai precetti indicati nella normativa ambientale e richiamati nei reati presupposto del D.lgs. 231/01.

La Società, mediante protocollo dedicato nonché in forza delle procedure già instaurate nei processi aziendali, garantisce il corretto espletamento di ogni fase di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti.

3.6. Una quinta area di rischio: reati tributari e autoriciclaggio (art. 25quinquiesdecies D.lgs. 231/2001).

Dal momento dell'introduzione nel novero di reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001 dei reati tributari, l'area di rischio concernente i cosiddetti reati fiscali in dichiarazione oltre agli artt. 8, 10 e 11 D.lgs. 74/2000 è divenuta sostanzialmente comune a tutte le realtà imprenditoriali.

Allo stesso modo, il rischio del reinvestimento delle somme illecitamente apprese come condotta necessariamente da prevenire alla luce di una corretta *compliance* aziendale, deve essere sottoposta ad un adeguato presidio cautelare al fine di evitare che tale eventualità possa concretizzarsi.

3.7. Una sesta area di rischio: reati contro la libertà individuale, in particolare l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato, art. 25quinquies D.lgs. 231/2001).

Il numero elevato di dipendenti della Società e di collaboratori della stessa, nonché l'incremento commerciale degli ultimi anni, fa sì che un'ulteriore area di rischio possa individuarsi nello sfruttamento della manodopera.

Oltre al protocollo compiutamente dedicato, si osservi come la Società rispetti ogni regola contrattuale in favore dei propri dipendenti e rispetti altresì ogni iniziativa sindacale.

3.8. Una settima area di rischio: la ricettazione (art. 25octies D.lgs. 231/2001).

La settima area di rischio individuata concerne l'eventualità che le società e le aziende fornitrici possano alienare o consegnare prodotti di dubbia provenienza o di origine illecita, sebbene anche a prima vista la merce possa risultare prodotta da aziende note sul mercato.

3.9. Un'ottava area di rischio: la falsificazione dei marchi ed i reati contro il commercio e l'industria (artt. 25bis e 25bis.1 D.lgs. 231/2001).

Visto l'oggetto sociale di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* e la sua ormai solidificata posizione sul mercato, un rischio pretesamente cogente è quello di incappare in profili di falsificazione dei marchi di alta moda, ovvero di alterare, con mezzi illeciti, il mercato in cui si muove.

Seppur, infatti, l'azienda produca per conto di c.d. grandi marchi, è astrattamente configurabile l'ipotesi di una filiera alternativa di produzione con marchi artefatti, che vuole essere tuttavia esclusa in radice anche in ragione del protocollo dedicato.

3.10. Una nona area di rischio: la violazione del diritto di autore (art. 25nonies D.lgs. 231/2001).

Un'ulteriore area di rischio si riferisce alle modalità attraverso cui *Colonnelli 2.0 s.r.l.* acquisisce e utilizza le licenze software e di banche dati nell'ambito dei sistemi informativi aziendali, potendo astrattamente configurarsi la commissione del reato di abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati ex art. 171 e ss. L. 633/1941.

In particolare, al fine di garantire correttezza nella gestione e nell'utilizzo di tutte le risorse informatiche, tutti i destinatari del presente modello sono tenuti al rispetto delle regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi, in particolare, dei rammentati delitti.

3.11. Attuale insussistenza di ulteriori aree di rischio: l'irrilevanza di alcune fattispecie penali previste dal D.lgs. 231/2001.

Come detto, non sono state individuate altre aree di rischio particolarmente rilevanti poiché non vi sono, oltre a quelle poc'anzi ricordate, altre fattispecie penali elencate dal D.lgs. 231/2001 che potrebbero, ipoteticamente, essere violate in occasione dell'attività svolta in concreto e nell'attualità da *Colonnelli 2.0 s.r.l.* e nel suo vantaggio o interesse.

Ovviamente non v'è rischio di falsificazione di monete o valori bollati, così come non v'è rischio di commissione di reati con finalità di terrorismo. Quanto ai reati contro la libertà individuale è da osservare come le uniche ipotesi astrattamente ipotizzabili, quali quelle di utilizzo di manodopera in condizioni di soggezione e schiavitù, oltre ad essere del tutto antitetiche ai principi che ispirano l'attività aziendale, sono inibite dal sistema di responsabilità sociale introdotto in *Colonnelli 2.0 s.r.l.* con l'adozione del codice etico.

Quanto alle residue ipotesi di cd. "market abuse", si può escludere qualsiasi interferenza con l'attività di *Colonnelli 2.0 s.r.l.*, dal momento che la Società non opera nel mercato mobiliare (azionario e obbligazionario), né detiene alcuna informazione privilegiata.

o o o o o

4. L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

4.1. Individuazione dei soggetti sensibili: metodologia ed esiti.

Dopo la definizione delle aree di rischio, l'attività del consulente si è concentrata sull'individuazione dei soggetti c.d. sensibili che potrebbero rendersi responsabili della commissione dei reati poco sopra evidenziati.

L'indagine, come quella relativa alle aree di rischio, si è svolta in diverse fasi:

I^ FASE: esame della documentazione aziendale con particolare attenzione allo statuto societario, all'organigramma, nonché ai processi decisionali e produttivi.

II^ FASE: interviste svolte dal consulente e finalizzate a ricostruire con esattezza la distribuzione dei ruoli e delle competenze nonché all'individuazione dei poteri, delle deleghe e delle firme attribuite all'interno della Società.

III^ FASE: all'esito delle due precedenti fasi il consulente ha individuato i soggetti c.d. sensibili, le relative conclusioni sono state fatte proprie da *Colonnelli 2.0 s.r.l.*

4.2. I soggetti c.d. sensibili, la distinzione tra "apicali" e "sottoposti all'altrui direzione".

Come già illustrato, il D.lgs. 231/2001 prevede un diverso regime di responsabilità della persona giuridica per l'ipotesi che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Per tale ragione si è proceduto a individuare, all'interno di *Colonnelli 2.0 s.r.l.*, la distribuzione dei poteri e delle funzioni di amministrazione, direzione o rappresentanza da cui deriva l'inquadramento nella prima categoria.

Nel citato statuto, nell'organigramma, nonché, in concreto, nell'adozione delle attuali procedure aziendali, sono facilmente individuabili i soggetti cui si è ritenuto di attribuire la qualifica di "apicali" (*CEO*, Direttore Generale, *COO* e Responsabile Ufficio *General Affairs*).

In questa fase ci si limita ad osservare come all'interno di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* siano presenti altri Uffici dotati di una limitata e ristretta autonomia funzionale e, in ogni caso, non vi siano persone esterne che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

Il ruolo centrale della gestione, controllo e sviluppo della Società è rivestito dal Presidente (*CEO*), ricoprendo costui il ruolo primario e onnipresente in tutte le scelte aziendali, coadiuvato dal Direttore Generale (facente attualmente anche la funzione *ad interim* di *COO*) e dal Responsabile dell'Ufficio *General Affairs*.

Si deve, inoltre, rilevare come *Colonnelli 2.0 s.r.l.* abbia una ripartizione interna istituzionalizzata (come detto vi è un chiaro organigramma ed una suddivisione in uffici) ed una distribuzione di mansioni e competenze, così come una descrizione delle procedure, ben formalizzata. Non residua, quindi, alcuna possibilità di amministrazioni parallele né controlli di fatto da parte di soggetti diversi da quelli istituzionalmente incaricati.

o o o o o

5. L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE A RISCHIO.

5.1. Premessa: la metodologia utilizzata per l'individuazione delle procedure a rischio.

Completata la fase d'individuazione delle aree di rischio e dei soggetti cosiddetti "sensibili" lo studio si è concentrato sulle procedure aziendali nell'ambito delle quali sono ipotizzabili condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Si sono così esaminate tutte le procedure esistenti dirette a regolare la fase di formazione delle decisioni e di gestione dell'attività sociale, al fine di individuare le procedure in grado di prevenire i reati di cui alle aree di rischio individuate.

Anche in questo caso il consulente ha esaminato la documentazione a sua disposizione.

Nel corso dei colloqui intercorsi con i già ricordati soggetti, è stata approfondita l'analisi delle diverse fasi che caratterizzano l'ordinaria attività della Società, con particolare riguardo ai rapporti con la P.A.; ai mandati con i clienti; al contatto ed alla scelta dei fornitori e del personale aziendale; alla gestione finanziaria; alla predisposizione dei bilanci; alle informazioni societarie.

È stata effettuata una verifica delle procedure aziendali in essere presenti all'interno della Società.

Nella seconda parte del modello sono sviluppati i protocolli che intervengono nelle procedure aziendali, ratificando e formalizzando regole di condotta già presenti, integrandole o introducendone di nuove, con lo scopo di evitare i rischi di commissione degli illeciti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Di seguito s'illustrano le attività e le procedure che implicano il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Essi si informano, tra l'altro, ai seguenti principi:

- i. nessuna persona può gestire in totale autonomia un processo aziendale;
- ii. le attività che interferiscono con le "aree di rischio" devono essere riscontrabili a posteriori e nelle varie fasi del processo decisionale ed esecutivo;
- iii. ogni deroga delle procedure deve essere portata all'attenzione del Presidente e del Direttore Generale.

5.2. I rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sussistono occasioni di contatto tra *Colonnelli 2.0 s.r.l.* e la P.A. che possono determinare situazioni di rischio ai sensi del D.lgs. 231/01.

In particolare, le procedure sensibili di maggior rilievo sono le seguenti:

- a) richieste di autorizzazioni, licenze, permessi etc.;
- b) contenzioso con la P.A.;
- c) rapporti con la P.A. in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- d) adempimenti in materia previdenziale e tributaria.

I rischi derivanti dal possibile sviamento dell'attività pubblica dalla funzione che le è propria, mediante strumenti corruttivi, così come il ricorso a condotte fraudolente volte all'illegittimo ottenimento di concessioni, autorizzazioni, etc., sono oggetto di apposita regolamentazione nel protocollo relativo ai rapporti con la P.A.

5.3. La formazione del bilancio e le informazioni societarie.

Con riguardo alle procedure di formazione del bilancio e alle informazioni societarie, cui si riconnettono i rischi di commissione dei reati societari e che, indirettamente, potrebbero interessare anche i reati contro la P.A. (ad es. falso in bilancio per la costituzione di provvista "nera" da destinare alla corruzione), non vengono dettate regole analitiche.

Come noto, infatti, la materia è disciplinata da norme specifiche e il sistema dei controlli (quello della società di revisione) è indipendente dalle previsioni del D.lgs. 231/2001.

Nel protocollo sulla formazione del bilancio e sulle informazioni societarie, comunque, sono dettate alcune regole che hanno lo scopo di garantire la correttezza delle procedure, limitare i rischi di manipolazioni delle voci di bilancio e, soprattutto, favorire i controlli da parte degli organi a ciò deputati.

5.4. La gestione finanziaria: flussi finanziari e cespiti.

La gestione finanziaria, nel senso più ampio del termine, rappresenta, con riguardo alle finalità del D.lgs. 231/2001, il momento più sensibile.

La tracciabilità dei flussi finanziari, la loro coerenza con le attività della Società, la centralizzazione della cassa, rappresentano una forte garanzia rispetto all'utilizzo di somme di denaro o di altre utilità per finalità illecite.

Colonnelli 2.0 s.r.l. è già dotata di un sistema efficiente sotto tale profilo. In particolare, come visto, è assistita da un primario studio commercialista e da una efficace struttura di verifica e controllo.

Nel protocollo sulla gestione finanziaria sono enunciate alcune regole intese a garantire la massima trasparenza dei flussi e ad evitare che l'indiretta disponibilità di provvista possa agevolare condotte corruttive.

5.5. La selezione del personale, l'affidamento d'incarichi esterni e la scelta dei fornitori.

La procedura di selezione del personale rappresenta un ulteriore momento sensibile con riferimento a possibili azioni corruttive.

La stipula di un contratto con un determinato candidato, infatti, potrebbe essere motivata dal fine improprio di favorire un pubblico funzionario nel proposito di conseguire indebiti vantaggi nel rapporto con la P.A.

L'affidamento di una consulenza ovvero la scelta di un fornitore presenta analoghi problemi e, anche in considerazione della forte discrezionalità che normalmente caratterizza la scelta del professionista (o società) incaricato, così come dei compensi che vengono corrisposti, è un possibile veicolo di corruzione o di costituzione di "fondi neri" a ciò finalizzati.

Per tali ragioni sono stati istituiti appositi protocolli che disciplinano la procedura di selezione del personale così come quella di affidamento degli incarichi a soggetti esterni, protocolli che regolano le fasi di richiesta e fissazione del colloquio preliminare, di scelta, valutazione e assunzione del candidato.

I protocolli istituiscono anche degli obblighi di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura ed hanno lo scopo di rendere conoscibili ed evidenti i criteri di scelta e, allo stesso tempo, più agevoli i controlli dell'O.d.V.

Si sottolinea altresì che il momento diventa rilevante anche ai fini del T.U. immigrazione allorché non venga accertata la titolarità del dipendente di poter soggiornare sul territorio italiano.

Non si dimentichi la precauzione nel subappaltare a terze società lavori artigianali, in quanto è doverosa la verifica del rispetto, anche di quest'ultima, dei precetti normativi ed etici già adottati da *Colonnelli 2.0 s.r.l.*

5.6. La gestione della Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa ambientale.

Alla luce dell'introduzione, tra i reati sensibili previsti nel D.lgs. 231/01, delle fattispecie di lesioni colpose gravi e omicidio colposo avvenuti in conseguenza di violazione della specifica normativa in materia di sicurezza, igiene e salute sul posto di lavoro, ed in

considerazione della effettiva valutazione del rischio, effettuata nel Documento di Valutazione *ad hoc*, ulteriore processo aziendale a rischio è da rintracciarsi nel concreto lavoro giornaliero dei dipendenti e dei collaboratori di *Colonnelli 2.0 s.r.l.*

La procedura in materia di sicurezza aziendale e di gestione dei rapporti con soggetti terzi sono illustrate in un apposito protocollo, facente parte integrante del presente modello, alla stregua degli adempimenti imposti in materia ambientale.

5.7. La contraffazione.

La produzione di borse per conto di marchi di alta moda prevede una capacità organizzativa e tecnica tale per cui, in astratto, pare possibile lo sfruttamento di tali doti per avviare una filiera alternativa, che potrebbe porre sul mercato merce contraffatta.

Il protocollo sul punto dedicato impedisce qualsiasi devianza rispetto a quelle che sono procedure standardizzate nel tempo e che hanno permesso a *Colonnelli 2.0 s.r.l.* di elevarsi quale punto di riferimento sul mercato.

o o o o o o

- PARTE SECONDA -

Adeguamento ed istituzione di procedure finalizzate ad evitare la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

1. IL CODICE ETICO: CONTENUTO E SUA PRECETTIVITÀ.

Per comodità di consultazione il codice etico è compendiato in un documento separato che costituisce, unitamente agli altri allegati, parte integrante del presente modello organizzativo.

Il codice detta delle regole generali di condotta cui devono attenersi i dipendenti, i dirigenti, i consulenti, e tutti coloro che collaborano o interagiscono con *Colonnelli 2.0 s.r.l.*, ciascuno nel proprio ambito di operatività.

Le regole di condotta sono state codificate avendo riguardo non solo alle esigenze di adeguamento alle previsioni del D.lgs. 231/2001, ma anche ai principi ispiratori della responsabilità sociale di impresa.

Con riguardo all'obbligatorietà del codice etico ed alle conseguenze derivanti dalla sua violazione sono dettate disposizioni peculiari sia nel codice medesimo, sia nella parte quarta del modello relativa al sistema disciplinare. Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

o o o o o

2. LE PROCEDURE IMPEDITIVE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/01.

Per comodità di consultazione le procedure sono compendiate in un documento separato che costituisce, unitamente agli altri allegati, parte integrante del presente modello organizzativo.

Le procedure cui devono attenersi i dipendenti, i dirigenti, i consulenti, i *partner* di *Colonnelli 2.0 s.r.l.*, ciascuno nel proprio ambito di operatività, sono state codificate avendo riguardo alle esigenze di adeguamento alle previsioni del D.lgs. 231/2001.

Con riguardo all'obbligatorietà delle procedure ed alle conseguenze derivanti dalla loro violazione sono dettate disposizioni peculiari nella parte quarta del modello relativa al sistema disciplinare. Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

o o o o o

- PARTE TERZA -

L'organo di vigilanza: composizione ruolo e funzionamento.

1. LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA.

È posto nell'ordinamento della Società l'Organismo di Vigilanza, autonomo rispetto agli altri organi societari, costituito in virtù dell'art. 6 D.lgs. 231/2001, con funzioni di vigilanza

ed ispettive rispetto all'applicazione del codice etico, del modello organizzativo e dei Protocolli ai fini della prevenzione dei reati da parte di chi opera nella Società ed in favore della stessa.

Per tale organismo *Colonnelli 2.0 s.r.l.* ha previsto apposite garanzie di stabilità, indipendenza, qualificazione professionale ed efficienza.

La Società, al fine dell'effettivo funzionamento dell'O.d.V., apporta a bilancio le somme che vengono deliberate annualmente.

1.1. Composizione e durata della carica.

L'O.d.V. di Colonnelli 2.0 s.r.l. si compone, allo stato, di un solo membro esterno che viene nominato dal Presidente.

Il componente è scelto tra gli operatori nel campo delle professioni giuridico-economiche.

L'O.d.V. dura in carica un anno ed è rieleggibile per ulteriori mandati.

Nelle ipotesi di decadenza, rinuncia o sopravvenuta impossibilità, il Presidente provvede immediatamente alla sua surroga.

1.2. Criteri di eleggibilità.

Il membro dell'O.d.V. deve essere scelto tra soggetti dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità.

Non può essere eletto colui il quale abbia riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la P.A. o in danno della stessa, per reati societari o per reati gravi contro persone o patrimonio.

In ogni caso è ineleggibile chiunque sia stato condannato a pena definitiva, per reato non colposo, superiore a mesi 12 mesi di reclusione e non riabilitato o comunque non beneficiario di provvedimento di estinzione del reato.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità la sussistenza di interessi in conflitto con la Società e/o la sussistenza di legami di parentela con soggetti che abbiano funzioni direttive in *Colonnelli 2.0 s.r.l.*

1.3. Procedura per la nomina dei componenti dell'O.d.V.

Ogni soggetto apicale (*CEO*, Direttore Generale, *COO*, Responsabile Ufficio *General Affairs*), può proporre la candidatura di un soggetto dotato dei requisiti di cui al precedente paragrafo quale membro dell'O.d.V., trasmettendola agli altri soggetti indicati.

Quando si debba procedere alla nomina dell'O.d.V. o alla surroga, il Presidente verifica se via siano una o più candidature.

Il membro dell'O.d.V. viene incaricato dal Presidente, sentiti il Direttore Generale, il COO e il Responsabile dell'Ufficio General Affairs. Ognuno dei soggetti coinvolti esprime una preferenza e a maggioranza il candidato risulterà eletto.

È eletto, a parità di voti, il candidato più anziano di età.

Il nominativo dell'eletto viene iscritto entro quindici giorni nel registro delle imprese. Ogni modifica deve essere annotata nello stesso termine.

1.4. Cause di decadenza.

Costituisce causa di decadenza dalla carica di membro dell'O.d.V. la cessazione dei requisiti di eleggibilità e, comunque, la presenza di cause di incompatibilità sopravvenute.

Costituisce, inoltre, causa di decadenza l'assenza da tre riunioni consecutive dell'organo previste da preordinato calendario semestrale.

1.5. Struttura e risorse dell'O.d.V.

All'O.d.V. sono garantiti spazi adeguati al proprio funzionamento, provvisti di strumenti, anche informatici, idonei, dallo stesso individuati.

All'O.d.V. è assegnato un servizio di segreteria con postazione telefonica e indirizzo e-mail dedicato.

Al componente dell'Organo di Vigilanza è assegnato altresì un compenso annuale congruo e idoneo all'incarico rivestito.

o o o o o

2. POTERI E DOVERI DELL'O.D.V. E RAPPORTI CON LA SOCIETA'.

2.1 Poteri dell'O.d.V.

L'O.d.V., caratterizzato nella sua funzione dai requisiti di autonomia, autorevolezza e indipendenza, ha autonome funzioni di vigilanza sul rispetto delle procedure previste dal codice etico, dal modello e dai protocolli.

In particolare:

a) l'O.d.V. può compiere ispezioni, verifiche e controlli chiedendo documenti, chiarimenti agli operatori all'interno della Società. A tal fine ha la possibilità di consultare liberamente archivi cartacei e informatici. Ha altresì accesso a qualsiasi altro documento della Società.

b) l'O.d.V. ove riscontri violazioni al modello, al codice etico ed ai protocolli da parte di dirigenti e/o dipendenti della Società, può proporre l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del responsabile inviando la comunicazione al Presidente (se è

egli stesso che ha commesso la violazione, la comunicazione viene effettuata al Direttore Generale);

c) ove l'O.d.V. verifichi violazioni da parte di collaboratori esterni a *Colonnelli 2.0 s.r.l.* esso può proporre al Presidente la risoluzione del rapporto;

d) ove l'O.d.V. riscontri lacune nel modello o nelle procedure o ritenga necessarie modifiche e integrazioni, predispone un'apposita relazione al Presidente;

e) l'O.d.V. promuove e sviluppa corsi di formazione e aggiornamento professionali in ordine alla normativa contenuta nel D.lgs. 231/01 ed alla sua applicazione e cura la divulgazione del materiale informativo;

f) l'O.d.V. mantiene rapporti con gli organi apicali, con la società di revisione o il collegio sindacale, e ove necessario, con l'assemblea dei soci.

2.2. Doveri dell'O.d.V.

L' O.d.V. è tenuto a non divulgare all'esterno di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* in nessuna forma, notizie, informazioni o dati acquisiti in occasione della propria funzione.

Il membro è altresì tenuto ad aggiornarsi professionalmente.

L'O.d.V. deve redigere una relazione semestrale che presenta al Presidente, contenente obbligatoriamente il consuntivo sull'attività svolta e le proposte di aggiornamento del modello, nonché il piano delle attività per l'anno seguente, con le relative previsioni di costo, allegando alla stessa i verbali delle riunioni compiute.

L'O.d.V. ove riscontri violazioni al modello, provvede a informare tempestivamente il Presidente o, in subordine, il Direttore Generale.

L'O.d.V. deve mantenere stabili contatti con gli altri organismi di controllo (società di revisione).

2.3 Flussi informativi –Il sistema di segnalazione di illeciti o irregolarità (Whistleblowing).

L'O.d.V. può ricevere da tutti i soci e i dipendenti segnalazioni circa le eventuali violazioni del modello e delle procedure o proposte di modifica;

In particolare, riceve:

- 1) Qualsiasi notizia di provvedimenti provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o simili, da cui si evinca lo svolgimento di attività di indagine per reati previsti nel D.lgs. 231/2001, anche nei confronti di ignoti;
- 2) Notizia di eventuali violazioni del modello;
- 3) Rapporti periodici predisposti dai responsabili dei vari uffici dai quali emergano profili di criticità del modello;
- 4) Notizie di procedimenti disciplinari;
- 5) Modifiche o integrazioni del sistema delle deleghe di funzione
- 6) Esistenza di eventuali attività aziendali prive di regolamentazione;
- 7) Eventuali modifiche al codice etico.

All'O.d.V. devono essere inviati, senza indugio, eventualmente anche in forma telematica, i seguenti documenti e atti:

- 1) Bilanci e note integrative;
- 2) Verbali del Collegio sindacale o del Revisore Unico;
- 3) Verbali di ispezioni da parte della P.A.;
- 4) Consulenze e collaborazioni esterne;
- 5) Sanzioni irrogate e procedimenti disciplinari avviati;
- 6) Comunicazioni di assunzioni e relativo fascicolo;
- 7) Delibere dell'Amministratore unico.

Denunce e segnalazioni vengono protocollate in un apposito registro presso la segreteria dell'O.d.V.

Al fine di garantire a tutti i dipendenti di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* la possibilità di segnalare eventuali infrazioni, malfunzionamenti o più semplicemente le proprie osservazioni sul modello organizzativo, è predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica, idoneo a garantire l'anonimato di chi vi accede.

Il presente Modello recepisce la novella legislativa introdotta in data 15 marzo 2023 nel *framework* normativo italiano con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 pubblicato in G.U. Detto decreto-legislativo, in recepimento della Direttiva europea 2019/1939 e in vigore a far data dal 30 marzo 2023 che ha modificato l'art. 6 comma 2-*bis* del D.lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo primario quello di tutelare i soggetti che segnalano illeciti, irregolarità e/o comportamenti di qualsiasi natura, anche meramente omissivi, conosciuti in ragione delle funzioni lavorative svolte (c.d. *whistleblowing*).

La disciplina sopracitata prevede che ad essere rilevanti per il sistema di segnalazione *whistleblowing* sono oltre ai comportamenti posti in essere in violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/01 adottato da Colonnelli 2.0 srl e/o del codice etico, tutte le condotte in violazione di disposizioni normative nazionali o di natura europea come citate nella Parte I e II dell'allegato alla Direttiva UE 1137/2019 che ledano gli interessi della Società o un interesse pubblico.

In conformità alla normativa sopracitata, la Società si impegna affinché i segnalanti vengano garantiti contro qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione, per motivi connessi – direttamente o indirettamente – alla segnalazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante.

A tali fini la Società ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela Whistleblower, la quale descrive ruoli, responsabilità e fasi del processo di Gestione delle Segnalazioni *whistleblowing*.

o o o o o

- PARTE QUARTA -

La formazione del personale e il sistema disciplinare.

1. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.

1.1. I corsi di formazione sul D.lgs. 231/2001: contenuti e frequenza.

Uno degli obiettivi che il modello organizzativo adottato da *Colonnelli 2.0 s.r.l.* si prefigge è quello di rendere edotti tutti gli operatori interni alla Società circa le sue modalità di applicazione e gli scopi sottesi all'adeguamento alla normativa.

A seguito dell'adozione del modello organizzativo, infatti, *Colonnelli 2.0 s.r.l.* ha previsto la partecipazione dei propri dipendenti a lezioni di approfondimento e chiarimento circa i protocolli e le nuove procedure che verranno introdotte, al fine di armonizzare le dinamiche aziendali ai criteri di legalità e prevenzione previsti dal D.lgs. 231/01.

Il testo integrale del modello verrà poi inserito in un programma informatico accessibile a tutti i dipendenti di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* che verranno all'uopo formati sulla sua applicazione e sulle future implementazioni.

È altresì previsto che i soggetti neoassunti vengano edotti circa le disposizioni contenute nel codice etico e nel modello organizzativo e che dichiarino per iscritto di accettarne i principi e le prescrizioni.

1.2. Adeguamento, implementazione del modello organizzativo e corsi di aggiornamento.

Il modello organizzativo di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* è suscettibile di modifiche ed adeguamenti, in virtù di possibili cambiamenti all'interno dell'azienda, delle carenze eventualmente riscontrate dall'O.d.V., nonché delle fisiologiche necessità di sviluppo ed economia.

Le variazioni e le integrazioni, una volta apportate, verranno rese note attraverso un sistema di comunicazione telematico e saranno ulteriormente disponibili nella versione aggiornata del modello.

Nell'eventualità che le modifiche o le integrazioni comportino rilevanti novità circa procedure e criteri di comportamento interni o esterni alla Società, è prevista l'organizzazione di corsi di aggiornamento ed approfondimento al fine di favorirne la conoscenza a tutti gli operatori.

Tali corsi verranno promossi su iniziativa dell'O.d.V. in collaborazione con il Presidente, nonché con i responsabili di volta in volta coinvolti nell'applicazione del modello.

Il grado di approfondimento delle lezioni terrà necessariamente conto del diverso livello di coinvolgimento dei dipendenti nei processi sensibili.

1.3. La formazione sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza del codice etico e del modello organizzativo in genere.

Tutti i dipendenti di *Colonnelli 2.0 s.r.l.* hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni introdotte con il modello organizzativo e di attenersi ai principi ai quali si ispira il codice etico.

L'eventuale inosservanza di prescrizioni o di modalità di comportamento, come s'illustrerà nel successivo paragrafo, comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari in capo ai trasgressori.

Anche il criterio sarà oggetto di pubblicità e, se necessario, di corso di formazione. In particolare, ogni operatore dovrà essere aggiornato circa le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni sancite nel codice etico e nel modello organizzativo (le modalità con le quali verranno rese note le violazioni riscontrate, le possibili forme con le quali far valere le proprie ragioni innanzi gli organi preposti, infine le sanzioni, mutate ed armonizzate con il C.C.N.L. in vigore, previste per ciascuna tipologia di inottemperanza).

o o o o o

2. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

Come già anticipato la violazione delle procedure e delle norme comportamentali ha come conseguenza diretta l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente, in ottemperanza al disposto normativo dell'art. 6 co. 2 lett. e) D.lgs. 231/01.

Il sistema sanzionatorio viene mutuato dalle previsioni inserite nel C.C.N.L. del 26.05.2023.

Pertanto, i provvedimenti disciplinari saranno adottati nei confronti di lavoratori dipendenti che violino le disposizioni del codice etico e/o quelle contenute nei singoli protocolli.

I provvedimenti sanzionatori, così come mutuati dagli artt. 62 e ss. del C.C.N.L., irrogabili per tali violazioni sono:

- 1) ammonizione verbale per le mancanze lievi;
- 2) ammonizione per iscritto;
- 3) multa;
- 4) sospensione dal lavoro;
- 5) licenziamento disciplinare individuale.

Nell'eventualità in cui il lavoratore ponga in essere, nell'esercizio della propria attività lavorativa, una condotta delittuosa tra quelle previste dal D.lgs. 231/01 che coinvolge, o possa coinvolgere, la responsabilità della Società, è prevista quale forma sanzionatoria il suo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, trattandosi di violazione talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L'O.d.V. è l'organo preposto al controllo ed alla verifica delle condotte che violino le disposizioni contenute nel presente modello. A tal fine può avvalersi della collaborazione di tutti i dipendenti di *Colonnelli 2.0 s.r.l.*, i quali, attraverso un sistema informatico e/o a

mezzo di corrispondenza, hanno la possibilità di conferire con lo stesso in ordine ad eventuali inottemperanze e carenze riscontrate.

Lo stesso O.d.V. segnala al Responsabile dell'Ufficio *General Affairs* ed al Presidente il nominativo del dipendente e la presunta violazione commessa, affinché questi svolgano i necessari accertamenti e, se necessario, formulino la contestazione disciplinare e applichino la sanzione ritenuta più opportuna, tenendo conto della disciplina giuslavoristica.

Si approva

l'A.U. Riccardo COLONNELLI

Milano-Colonnella, 19 dicembre 2024.

Il presente modello, unitamente ai protocolli allegati ed al codice etico, è stato redatto dall'avvocato Lapo Becattini sulla base della documentazione prodotta da Colonnelli 2.0 s.r.l. e delle interviste rilasciate da soggetti apicali. Le bozze sono state riviste ed implementate a seguito di colloqui ed incontri intervenuti con i dirigenti di Colonnelli 2.0 s.r.l.

L'approvazione da parte dell'Amministratore Unico del su esteso modello e dei relativi allegati comporta l'attestazione di veridicità dei dati forniti e l'accettazione delle procedure ivi inserite, manlevando il redattore da qualsiasi profilo di responsabilità – civile e penale – qualora si verificassero eventi imputabili alla violazione dei protocolli ovvero al mancato allestimento di procedure idonee alla prevenzione di reati.

Il modello è stato infatti stilato sulla base di informazioni assunte dal cliente senza che il redattore abbia potuto verificare in concreto le dinamiche aziendali e la adeguatezza delle procedure ivi descritte.

Copia sottoscritta del su esteso documento verrà consegnata all'avvocato Lapo Becattini, che si impegna a non divulgare informazioni apprese nell'esercizio del mandato conferitoGli.

Per accettazione

l'A.U. Riccardo COLONNELLI